

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI IMCD ITALIA SPA

(versione 01/07/2011)

Articolo 1 Disposizioni generali

- 1.1 Salvo quanto altrimenti convenuto espressamente per iscritto, le presenti Condizioni si applicano ad ogni rapporto giuridico tra IMCD Italia SpA (di seguito denominata "IMCD") e l'Acquirente. Qualsiasi deroga a tali Condizioni deve essere convenuta esplicitamente per iscritto.
- 1.2 Ai fini delle presenti Condizioni, per "Acquirente" si intende qualunque persona fisica o giuridica che concluda o desideri concludere un Contratto con IMCD. Il termine "Contratto" comprende, inoltre, qualsiasi atto giuridico relativo alla preparazione o all'esecuzione del Contratto. Per "prodotti" si intendono tutti i beni che siano oggetto di un Contratto.
- 1.3 L'applicabilità delle condizioni generali utilizzate dall'Acquirente è espressamente esclusa.
- 1.4 In caso di contrasto, fa sempre fede il testo italiano delle presenti Condizioni, che prevale su qualsiasi traduzione.

Articolo 2 Offerte e contratti

- 2.1 Le offerte di IMCD sono senza obbligo e sono tutte revocabili, a prescindere dal fatto che contengano o meno un termine di accettazione.
- 2.2 Tutte le integrazioni, promesse o modifiche verbali sono vincolanti soltanto se fatte da personale autorizzato di IMCD.
- 2.3 I campioni e i modelli mostrati o forniti sono meramente indicativi e non è obbligatorio che i prodotti siano conformi ad essi. Piccole variazioni di dimensioni, peso, numero, colore e simili non sono da considerarsi difetti. A stabilire se tali variazioni siano piccole o meno sarà la prassi commerciale.
- 2.4 Prima di iniziare o continuare ad eseguire il Contratto, IMCD avrà, in qualsiasi momento, il diritto di richiedere all'Acquirente la garanzia del pagamento e dell'adempimento degli altri suoi obblighi. Tale garanzia dovrà essere fornita secondo le modalità previste da IMCD.
- 2.5 Nel caso in cui l'Acquirente non abbia fornito detta garanzia entro 14 giorni da una richiesta in tal senso secondo le modalità stabilite da IMCD, l'Acquirente sarà tenuto a versare integralmente e immediatamente ad IMCD tutte le somme dovute, senza che sia necessario alcun preavviso di inadempimento.

Articolo 3 Consegna

- 3.1 Il termine di consegna indicato da IMCD non è da considerarsi un termine perentorio. La mera scadenza del termine di consegna non costituisce un'inadempimento contrattuale. IMCD rispetterà il termine di consegna nei limiti del possibile. Il superamento del termine di consegna non conferisce all'Acquirente alcun diritto di risarcimento.
- 3.2 Qualora non sia stato convenuto espressamente un termine di consegna, si applicherà un termine di consegna ragionevole a decorrere dal momento della conclusione del Contratto.
- 3.3 IMCD avrà, in qualsiasi momento, il diritto di consegnare in lotti ed avrà sempre il diritto di fatturare tali esecuzioni parziali separatamente.
- 3.4 La consegna sarà effettuata in conformità alle definizioni dell'ultima versione degli Incoterms. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni e gli Incoterms, prevalgono le Condizioni.
- 3.5 Nel caso in cui non accetti o non richieda, a seconda dei casi, i prodotti consegnati, o non lo faccia in tempo e/o correttamente, l'Acquirente sarà considerato inadempiente senza la necessità di alcun preavviso di inadempimento ed IMCD avrà, in ogni caso, il diritto di fatturare il prezzo convenuto. Fatto salvo ogni suo altro diritto previsto dalla legge, IMCD avrà quindi anche il diritto di conservare i prodotti a rischio e spese dell'Acquirente e tutti i costi che ne deriveranno, compresi gli aumenti di dazi, imposte, premi e simili, saranno a carico di quest'ultimo.
- 3.6 Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dall'articolo 3.5 e, nonostante la concessione di un termine ragionevole da parte di IMCD, l'Acquirente continui a non accettare i prodotti o non lo faccia in tempo e/o correttamente, IMCD sarà esonerata da tutti i suoi obblighi.

Articolo 4 Prezzi

- 4.1 Salvo quanto altrimenti convenuto per iscritto, i prezzi sono da intendersi tutti franco fabbrica ed escludono l'IVA, i costi di trasporto e/o spedizione dei prodotti, gli altri costi di consegna e le imposte e/o tasse applicabili.
- 4.2 IMCD ha il diritto di modificare in qualsiasi momento i propri prezzi, fermo restando che i prezzi già convenuti possono essere modificati soltanto se i fattori di determinazione dei costi su cui si basano i prezzi siano cambiati dopo la conclusione del Contratto e prima della consegna.

Articolo 5 Assicurazione del trasporto

- 5.1 I costi di assicurazione saranno a carico di IMCD soltanto se previsto dalle definizioni di un Incoterm dichiarato applicabile. In tal caso, IMCD non è, tuttavia, obbligata a far altro, in merito all'assicurazione da sottoscrivere, che stipulare un'assicurazione con un valore massimo che sia pari all'importo netto della fattura.
- 5.2 L'assicurazione da sottoscrivere deve assicurare soltanto contro i normali rischi commerciali e, di conseguenza, non contro rischi eccezionali e/o atti di guerra. In ogni caso, la responsabilità di IMCD non va oltre la copertura fornita dall'assicurazione. Qualora IMCD dovesse, ciononostante, essere ritenuta responsabile al di là della copertura fornita da tale assicurazione, si applicano in pieno le disposizioni dell'articolo 8 delle presenti Condizioni.
- 5.3 In caso di perdite o danni durante il trasporto, IMCD presenterà una richiesta di indennizzo all'assicuratore. Dopo aver ricevuto l'indennizzo dall'assicuratore, IMCD lo verserà all'Acquirente.

Articolo 6 Attrezzature e contenitori da trasporto

- 6.1 Salvo quanto altrimenti convenuto, i contenitori a rendere forniti da IMCD restano in qualsiasi momento di proprietà di IMCD e, dopo l'uso, vanno restituiti a quest'ultima in perfette condizioni. Qualora i contenitori a rendere non vengano restituiti in perfette condizioni, IMCD non sarà più tenuta a riprenderli e non verrà restituita neanche la cauzione versata. La cauzione non verrà restituita neanche nel caso in cui il contenitore a rendere fornito da IMCD venga restituito dopo essere stato utilizzato dall'Acquirente per oltre due anni. Soltanto nel caso in cui il contenitore a rendere sia costituito da un IBC, oltre alla cauzione, sarà addebitato un canone di noleggio a partire dal 30° giorno dopo la consegna. Tale canone di noleggio sarà addebitato dopo la restituzione degli IBC. IMCD avrà il diritto di dedurre il canone di noleggio dalla cauzione.
- 6.2 Il caricamento o riempimento delle attrezzature e/o dei contenitori da trasporto messi a disposizione dall'Acquirente avrà luogo a rischio e spese di quest'ultimo. Nel caso in cui IMCD sia ritenuta, ciononostante, responsabile, si applicano in pieno le disposizioni dell'articolo 8 delle presenti Condizioni.
- 6.3 IMCD ha il diritto di rifiutarsi di caricare le attrezzature e/o di riempire i contenitori, nel caso in cui non possiedano i requisiti di sicurezza ragionevolmente stabiliti.
- 6.4 Nel caso di cui all'articolo 6.3, IMCD non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali costi derivanti da un possibile ritardo. Tali costi comprendono anche quelli menzionati all'articolo 3.5.

Articolo 7 Restituzione di prodotti, reclami e garanzia

- 7.1 Senza un suo preliminare consenso scritto, IMCD non avrà alcun obbligo di accettare la restituzione di prodotti dall'Acquirente. Nel caso in cui i prodotti vengano restituiti senza il preliminare consenso scritto di IMCD, la loro spedizione e il loro magazzino dopo la restituzione saranno a rischio e spese dell'Acquirente.
- 7.2 I rischi inerenti ai prodotti restituiti continueranno ad essere a carico dell'Acquirente fino all'accettazione scritta della restituzione e dei prodotti restituiti da parte di IMCD, accettazione che IMCD potrebbe subordinare a delle condizioni.
- 7.3 Da parte sua, l'Acquirente è tenuto a controllare o far controllare la conformità dei prodotti durante la consegna. I reclami devono essere presentati per iscritto entro 14 giorni dal ricevimento dei prodotti consegnati e devono contenere i motivi del reclamo, correddati, se possibile, da prove. In mancanza di un reclamo, si presumerà che l'Acquirente abbia accettato la quantità e la qualità dei prodotti.
- 7.4 I reclami relativi a prodotti che siano stati già trattati e/o lavorati in qualunque modo dopo la consegna non saranno accettati.
- 7.5. Nel caso in cui un reclamo venga presentato in tempo e in conformità alle presenti Condizioni ed IMCD sia ragionevolmente del parere che sia stata sufficientemente dimostrata l'inidoneità dei prodotti all'uso cui sono destinati, IMCD sarà libera di consegnare ciò che manca perché i prodotti siano idonei all'uso previsto o di riconsegnare i prodotti ritenuti difettosi gratuitamente o avrà la facoltà di concedere uno sconto sul prezzo convenuto. Optando per una di queste possibilità, IMCD sarà esonerata completamente dal suo obbligo di garanzia e non sarà tenuta a versare alcun altro indennizzo. I prodotti sostituiti diventeranno di proprietà di IMCD.
- 7.6 La garanzia sui prodotti consegnati da terzi non può essere mai estesa oltre la garanzia fornita ad IMCD dal produttore o dall'importatore di tali prodotti.
- 7.7 Qualsiasi rivendicazione ai sensi del presente articolo decadrà, in ogni caso, dopo tre mesi dal ricevimento dei prodotti consegnati.

Articolo 8 Responsabilità

- 8.1 IMCD sarà responsabile soltanto dei danni diretti derivanti da un atto intenzionale o da un'imprudenza deliberata (provati dall'Acquirente) da parte di IMCD e/o di suoi dirigenti che facciano parte del consiglio di amministrazione o del management durante l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto concluso tra IMCD e l'Acquirente.
- 8.2 IMCD non potrà mai essere ritenuta responsabile:
 - di qualsivoglia danno indiretto, compresi quelli consequenziali, e/o
 - dei danni immateriali subiti dall'Acquirente o da terzi in seguito all'inadempimento contrattuale di IMCD o di una persona di cui essa sia responsabile per legge.
- 8.3 L'Acquirente è in ogni caso responsabile dei danni, di qualsiasi natura o forma, verificatisi dopo il trattamento e/o la lavorazione dei prodotti consegnati da IMCD.
- 8.4 La responsabilità di IMCD per ogni singolo evento (dove per "singolo evento" si intende anche una serie di eventi collegati), sarà limitata, in qualsiasi momento, alla somma versata in virtù della polizza di assicurazione contro la responsabilità commerciale di IMCD nel caso interessato.
- 8.5 L'Acquirente deve risarcire e tenere indenne IMCD da qualsiasi richiesta di terzi, avanzata per qualsiasi motivo, in merito al risarcimento di danni, costi, interessi e/o perdite derivanti dai prodotti consegnati da IMCD. Qualora IMCD venga ritenuta, ciononostante, responsabile, si applicano in pieno le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo. IMCD ha il diritto di ricorrere contro l'Acquirente per l'intera somma da essa versata in relazione al risarcimento e ai costi.
- 8.6 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a favore di qualunque persona fisica o giuridica utilizzata da IMCD per l'esecuzione del Contratto.
- 8.7 Qualsiasi richiesta di risarcimento danni decade, in ogni caso, dopo tre mesi dal ricevimento dei prodotti consegnati.

Articolo 9 Forza maggiore (inimputabilità dell'inadempimento)

- 9.1 Qualora una causa di forza maggiore impedisca ad IMCD di eseguire il Contratto o ne renda più costosa l'esecuzione, IMCD ha il diritto di sospendere il Contratto per tutta la durata della causa di forza maggiore o di risolverlo in tutto o in parte, senza l'obbligo di versare alcun indennizzo.
- 9.2 Per "causa di forza maggiore" si intende qualsiasi circostanza, prevista o impreveduta, in seguito alla quale l'Acquirente non possa più ragionevolmente richiedere l'esecuzione del contratto. Tali circostanze comprendono, in ogni caso, gli scioperi, le eccessive malattie del personale, le interruzioni della produzione, i problemi di trasporto, gli incendi ed altre interruzioni dell'attività, i divieti di importazione, esportazione e trasporto, la consegna tardiva o difettosa da parte dei fornitori di IMCD e qualsiasi altro evento che sfugga al controllo di IMCD, quali alluvioni, temporali, calamità naturali e/o nucleari, guerre o minacce di guerra, nonché modifiche legislative e/o provvedimenti governativi. IMCD può, inoltre, invocare sempre la forza maggiore in caso di inidoneità dei prodotti e/o delle persone utilizzate da IMCD per l'esecuzione del Contratto.
- 9.3 Nel caso in cui IMCD sospenda l'esecuzione del Contratto ai sensi delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, l'Acquirente deve, su richiesta di IMCD, prorogare fino alla nuova data di consegna qualsiasi lettera di credito prevista dal Contratto e/o la garanzia richiesta ai sensi dell'articolo 2.4 delle presenti Condizioni.

Articolo 10 Pagamento

- 10.1 Salvo quanto altrimenti convenuto per iscritto, il pagamento deve essere effettuato entro 14 giorni dalla fatturazione, senza sconti e/o compensazioni, nella valuta e secondo le modalità indicate da IMCD.
- 10.2 Nel caso in cui il pagamento integrale non venga effettuato entro il termine previsto, l'Acquirente sarà considerato inadempiente ope legis e sarà tenuto al pagamento degli interessi al tasso del 10% annuo sulle somme non pagate. Qualora l'interesse legale sia superiore al 10%, l'Acquirente sarà tenuto al versamento dell'interesse legale.
- 10.3 Le spese giudiziarie e stragiudiziali sono a carico dell'Acquirente. Le spese stragiudiziali sono pari al 15% delle somme non pagate e con un minimo di 125 euro.
- 10.4 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.3, i reclami relativi alla fatturazione possono essere presentati soltanto entro il termine di pagamento. I reclami devono essere presentati per iscritto e la presentazione di un reclamo non sospende l'obbligo di pagamento dell'Acquirente.
- 10.5 I pagamenti saranno dedotti prima dalle spese giudiziarie, dai costi di recupero stragiudiziale e dagli interessi esigibili e poi dalle somme capitale arretrate, partendo dalle somme capitale più arretrate, a prescindere da qualsiasi istruzione contraria dell'Acquirente.

Articolo 11 Risoluzione del Contratto

- 11.1 In caso di mancato pagamento o pagamento incompleto o tardivo di una somma scaduta ed esigibile, inadempimento di qualsiasi altro obbligo posto in essere dal Contratto o un suo adempimento parziale e/o tardivo, sospensione del pagamento, moratoria o richiesta di moratoria, fallimento o istanza fallimentare o messa in amministrazione controllata, morte o liquidazione dell'Acquirente, IMCD avrà il diritto, senza preavviso di inadempimento e senza intervento giudiziario, di sospendere l'esecuzione del Contratto o di risolvere il Contratto in tutto o in parte, pretendendo la restituzione, come sua proprietà, di qualsiasi prodotto consegnato ma non ancora pagato integralmente, e di procedere a una compensazione con somme già pagate, senza pregiudizio per il suo diritto al risarcimento. Nel caso in cui si presenti una delle situazioni descritte nella frase precedente, tutte le somme dovute dall'Acquirente ad IMCD saranno esigibili integralmente ed immediatamente, senza la necessità di un preavviso di inadempimento.
- 11.2 Nel caso in cui, ai sensi delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, IMCD sospenda l'esecuzione del Contratto, l'Acquirente deve, su richiesta di IMCD, prorogare fino alla nuova data di consegna qualsiasi lettera di credito prevista dal Contratto e/o garanzia richiesta ai sensi dell'articolo 2.4 delle presenti Condizioni.

Articolo 12 Riservato dominio

- 12.1 IMCD resta proprietaria di tutti i prodotti da essa venduti fino al pagamento, da parte dell'Acquirente, del corrispettivo dei prodotti consegnati o che devono essere consegnati da IMCD in virtù del Contratto o dei lavori/servizi eseguiti o da eseguire anche per l'Acquirente in virtù del Contratto stesso e fino al pagamento delle somme dovute in seguito a un'inadempimento contrattuale.
- 12.2 Prima del pagamento integrale, l'Acquirente non avrà alcun diritto di pignorare in tutto o in parte i prodotti a favore di terzi o di cedere la proprietà dei prodotti, se non nei limiti delle sue normali attività o del normale uso dei prodotti.
- 12.3 L'Acquirente è tenuto a custodire i prodotti soggetti a riservato dominio con la dovuta diligenza e come riconoscibile proprietà di IMCD.
- 12.4 Nel caso in cui l'Acquirente non adempia all'obbligo di cui al comma 1, IMCD avrà il diritto di riprendersi o far riprendere a qualcun altro, a spese dell'Acquirente, i prodotti di sua proprietà dal luogo in cui si trovano. Qualora si verifichi tale situazione, l'Acquirente autorizza, col presente atto, irrevocabilmente IMCD ad entrare o far entrare qualcuno nei locali da lui o per lui utilizzati.
- 12.5 L'Acquirente non può invocare alcun diritto di ritenuta per i costi sostenuti in relazione alla custodia di cui all'articolo 12.3 o compensare tali costi con l'esecuzione del Contratto.
- 12.6 Nel caso in cui l'Acquirente sviluppi un nuovo prodotto derivante integralmente o parzialmente dai prodotti consegnatigli da IMCD, tale prodotto sarà considerato un prodotto sviluppato per conto di IMCD. L'Acquirente conserverà, inoltre, il prodotto per IMCD ed IMCD ne rimarrà sempre proprietaria fino all'adempimento di tutti gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 13 Diritto applicabile e foro competente

Alle presenti Condizioni e a tutti i Contratti si applica esclusivamente il diritto italiano. È esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG). Qualsiasi controversia con IMCD sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 14 Conversione

Nel caso e nella misura in cui una disposizione delle presenti Condizioni Generali sia inapplicabile, tale disposizione dovrà essere interpretata in modo tale da essere applicabile, attribuendole un significato che sia il più possibile simile a livello di contenuto e scopo.